



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LEG/cr

Roma, 18 Gennaio 2024

**Spett. le  
Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  
Cremona**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. n. 66/2023 – Prescrizione azione disciplinare e procedimento penale*

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 7651 del 23.05.2023), si chiedono precisazioni circa la corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e dell'art. 20 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, relative alla decorrenza dell'azione disciplinare e della correlazione di quest'ultima con l'attivazione o meno del procedimento penale, con particolare riferimento a due casi pratici in merito ai quali si richiede specifico parere.

In particolare, con il primo caso proposto, si indica un provvedimento penale (sentenza con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 e 445 c.p.p.), divenuto irrevocabile in data 27.10.2019, emesso a carico di un iscritto all'albo. Il procedimento penale è stato attivato nell'arco dei cinque anni da quando il reato è stato commesso, mentre non è stato aperto il procedimento disciplinare. Si chiede pertanto se l'azione disciplinare si sia prescritta in quanto sono trascorsi più di cinque anni da quando il fatto è stato commesso, ovvero se possa ancora essere esercitata in quanto la sentenza di condanna è divenuta definitiva in data 27.10.2019.

Con il secondo caso proposto, si indica un procedimento penale pendente a carico di un iscritto per il quale il Consiglio di Disciplina territoriale ha attivato il procedimento disciplinare in data 14.06.2021 e, in pari data, ha sospeso l'azione disciplinare in attesa della definizione dell'azione giudiziaria. Si domanda in proposito, posto che nel caso *de quo* sia il processo penale che l'azione disciplinare sono stati entrambi attivati decorso il termine di cinque anni da quando il fatto è stato commesso, se ne derivi il compimento della prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare e, in caso di risposta affermativa, nel caso di condanna in via definitiva dell'iscritto, se il consiglio direttivo possa contestare all'interessato il venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 139/05 per l'ottenimento dell'iscrizione: essere di condotta irreprensibile.

L'art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e l'art. 20, comma 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispongono che "L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare".

Il suddetto art. 20 del Regolamento, al 3° comma, stabilisce inoltre che *“Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”*.

Si rappresenta in merito che la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte al riguardo, con due orientamenti differenti, ovvero uno che propende per la compiuta prescrizione nel caso in cui, nell’arco dei cinque anni, non sia iniziata né l’azione penale né l’azione disciplinare, come recentemente ribadito nell’ambito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 28386/2020, pubblicata in data 14.12.2020, ed un altro sostenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 1609/2020 del 24.01.2020, già citata nella risposta al PO n. 141/2022, in base al quale, nel caso in cui il fatto costituisca reato, la prescrizione comincia comunque a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Premesso quanto sopra, si ribadisce e si conferma quanto rappresentato nella risposta al PO n. 141/2022, che enuclea il principio applicabile in linea generale secondo cui, quando il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia stata iniziata l’azione penale, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Si rappresenta al riguardo che, con riferimento al primo caso proposto, atteso che l’azione penale è iniziata nell’arco dei cinque anni da quando il reato è stato commesso, l’azione disciplinare non può dirsi prescritta, posto che nel caso di specie non sono decorsi ancora cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza dalla quale è stato attinto l’iscritto.

In relazione al secondo caso citato nel quesito in argomento, atteso che non risulta una giurisprudenza consolidata ed univoca sul punto, si ritiene che, se da un lato sembrerebbe più cauto evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, ciò nonostante il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

In merito infine all’ultima domanda posta, ovvero se il consiglio direttivo, in caso di prescrizione dell’azione disciplinare, possa contestare all’interessato il venir meno di uno dei requisiti previsti dall’art. 36 del D.Lgs. n. 139/05 per l’ottenimento dell’iscrizione, vale a dire la condotta irrepreensibile, in caso di condanna definitiva dell’iscritto, si precisa che durante l’iscrizione all’albo il controllo della condotta irrepreensibile deve essere effettuata nell’ambito di un procedimento disciplinare di competenza esclusiva dei consigli di disciplina ai sensi del DPR 137/2012. Il Consiglio dell’Ordine, a cui compete la verifica dei requisiti ex art. 12 lett. e) del D.Lgs. 139/05, dovrà comunicare al Consiglio di Disciplina le notizie disciplinarmente rilevanti acquisite all’esito della suddetta verifica per gli adempimenti di competenza dell’organo disciplinare territoriale.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

